**Determinazione n. 20/2004**

# LA CORTE DEI CONTI

## IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 16 aprile 2004;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto l'articolo 8 del decreto-legge 27 maggio 1999, n. 165, il quale prevede che la Corte dei conti eserciti il controllo sulla gestione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA);

visti i decreti legislativi 27 maggio 1999, n. 165 e 15 giugno 2000, n. 188 nonché il decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381 convertito nella legge 21 dicembre 1002, n. 441;

visto il conto consuntivo dell'Ente suddetto, relativo all'esercizio finanziario 2002, nonché le annesse relazioni degli organi amministrativi e di revisione, trasmessi alla Corte dei conti in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere dottor Nicola Mastropasqua e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) per l'esercizio 2002;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che del conto consuntivo – corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

P. Q. M.

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con il conto consuntivo l'esercizio 2002 – corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

L'ESTENSORE — IL PRESIDENTE

*f.to* Nicola Mastropasqua — *f.to* Luigi Schiavello

PAGINA BIANCA

# *RELAZIONE* SULLA GESTIONE FINANZIARIA DELL'*AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA (AGEA)* PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2002

## SOMMARIO

Premessa. - 1. Ordinamento e fini istituzionali. - 2. Gli organi. - 3. Bilancio e scritture contabili: *a)* Generalità. - *b)* Bilancio preventivo e bilancio preventivo assestato 2002. - *c)* Conto consuntivo 2002, - 4. Gli accertamenti sulla mancata imputazione al bilancio 2001 di talune spese e suoi riflessi sul bilancio 2002. - 5. Le modificazioni alla struttura del bilancio intervenute nel 2003. - 6. Attività gestionali e organizzazione: *a)* procedimenti e controlli. - *b)* il rapporto con AGRISIAN. - *c)* le potenzialità del sistema informativo AGEA. - *d)* i centri di Assistenza-Agricola Autorizzati. - *e)* lo svilgimento di attività mediante delega. - *f)* interventi dell'AGEA per il 2002 in termini finanziari. - *g)* organizzazione. - 7. Recupero crediti e contenzioso. - 8. Personale. - Conclusioni.

PAGINA BIANCA

## - PREMESSA

La Corte ha riferito sull'AGEA fino al 2001[1].

La presente relazione concerne la gestione finanziaria dell'Ente per l'esercizio 2002 e viene svolta in attuazione dell'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n.259.

Nella relazione vengono, inoltre, rappresentati i fatti di gestione più rilevanti verificatisi sino a data odierna.

[1] Atti Parlamentari – XIV Leg. Doc. XV n.144.

## 1. - ORDINAMENTO E FINI ISTITUZIONALI

L' A.G.E.A. – Agenzia per le erogazioni in agricoltura – è stata istituita con decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, emanato in forza della delega contenuta nell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Con le citate disposizioni normative è stata soppressa l'AIMA e sono state istituite l'Agenzia per la erogazione in agricoltura (A.G.E.A.) – ente di diritto Pubblico non economico – e l'AIMA in liquidazione, destinata quest'ultima ad operare fino al 31 dicembre 2000, sotto la direzione di un "commissario liquidatore". Senonché, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, l'Agenzia è subentrata all'AIMA in liquidazione "in tutti i rapporti attivi e passivi, nonché nella qualifica di organismo pagatore" a decorrere dal 16 ottobre 2000.

Le funzioni dell'A.G.E.A. sono stabilite dal cit. D.L.vo n. 165/1999.

Nell'assetto definitivo fissato dalla legge istitutiva l'Agenzia è organismo di coordinamento per gli interventi comunitari ed organo responsabile nei confronti dell'Unione europea degli adempimenti connessi alla gestione degli aiuti derivanti dalla politica agricola comune, nonché degli interventi sul mercato e sulle strutture del settore agricolo finanziati dal FEOGA.

Nell'assetto definitivo, inoltre, gli organismi pagatori degli aiuti comunitari debbono essere soggetti di emanazione regionale.

Infatti le Regioni, nel limite e con le procedure di cui al comma secondo dell'art. 3 del D.L.vo n. 165/1999, istituiscono appositi servizi ed organismi per le funzioni di organismo pagatore, anche sotto forma di consorzio o di società a capitale misto pubblico privato.

Norme per la determinazione del numero e delle modalità di riconoscimento degli organismi pagatori sono state dettate con il D.M. 12 ottobre 2000 pubblicato nella G.U. n. 175 del 4 luglio 2000.

Nello svolgimento della citata funzione di organismo di coordinamento l'Agenzia promuove l'applicazione armonizzata della normativa comunitaria. A tal fine verifica la conformità e i tempi delle procedure istruttorie e di controllo seguite dagli organismi pagatori. All'Agenzia infine compete la rendicontazione all'Unione europea dei pagamenti effettuati da tutti gli organismi pagatori.

Interinalmente in attesa dell'assetto definitivo del sistema, l'A.G.E.A. svolge anche la funzione di organismo pagatore.

Da questa duplicità di funzioni è derivata l'esigenza di diversificazione della struttura organizzativa che ha trovato l'assetto normativo in appresso illustrato.

Nell'esercizio delle proprie funzioni l'Agenzia deve avvalersi dei servizi messi a disposizione dal Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), definiti servizi di interesse pubblico dall'art. 15 del D.L.vo n.173/1988.

I compiti di intervento sul mercato agroalimentare e di gestione di forniture di prodotti agroalimentari sono fissati dall'art. 4 del D.L.vo n.165/1999.

L'ente ha, peraltro, subito continue rivisitazioni normative che ne hanno modificato struttura e funzioni e sulle quali la Corte ha riferito nella precedente relazione.

Da ultimo una nuova regolamentazione di rapporti e funzioni è avvenuta con il decreto legge 22 ottobre 2001, n.381, convertito nella legge 21 dicembre 2001 n. 441.

Le ricadute del nuovo assetto normativo sul piano dell'organizzazione degli uffici, della struttura del bilancio, delle scritture contabili sono state stabilite attraverso modifiche dello statuto e dei regolamenti di amministrazione e contabilità e del personale dell'A.G.E.A., apportate con provvedimenti del commissario straordinario dell'ente, che ha emanato testi sostitutivi dei precedenti approvati dai ministri competenti con decreti interministeriali del 4 giugno 2002.

Conclusivamente, secondo quanto risulta dal vigente statuto approvato con decreto interministeriale del 4 giugno 2002, all'Agenzia sono attribuite le funzioni di Organismo di coordinamento e di Organismo pagatore. Le due funzioni restano nettamente distinte sotto l'aspetto organizzativo, amministrativo, funzionale e gestionale-contabile, ai sensi e nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale.

I suddetti organismi hanno separate gestioni dei fondi utilizzando anche distinti conti di tesoreria. In particolare, la gestione e l'utilizzazione dei fondi per l'erogazione degli aiuti comunitari, connessi e cofinanziati sono di competenza dell'Organismo pagatore (ora dell'ufficio monocratico), restando distinti dai fondi destinati al funzionamento e all'erogazione degli aiuti nazionali. A tal fine, l'assetto organizzativo dell'Agenzia, conformemente alla struttura del proprio bilancio, si articola in centri di costo e in centri di responsabilità amministrativa, assicurando conseguentemente la completa separatezza ed autonomia delle funzioni dell'Organismo pagatore.

L'Agenzia fornisce il necessario supporto al Ministero delle politiche agricole e forestali per le funzioni di rappresentanza a livello comunitario ed internazionale delle scelte di politica agricola ed agroalimentare, di competenza del Ministero.

L'Agenzia esplica inoltre, ogni altra attività prevista da leggi nazionali ed in particolare:

a) interviene sul mercato agricolo ed agroalimentare, in attuazione della normativa nazionale d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per sostenere comparti in situazioni contingenti, per i periodi temporalmente circoscritti, al fine di riassorbire la temporanea sovracapacità produttiva per ristabilire l'equilibrio del mercato stesso, provvedendo alla successiva collocazione dei prodotti;
b) esegue le forniture dei prodotti agroalimentari disposte dallo Stato italiano.

Per l'esercizio delle proprie funzioni l'Agenzia:

a) si avvale per lo svolgimento dei compiti di rilievo nazionale, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 30 aprile 1988, n.173, dei servizi del SIAN sulla base di apposite convenzioni anche al fine di assicurare la realizzazione, l'aggiornamento e la tenuta del sistema integrato di gestione e controllo degli schedari, degli inventari ed anagrafi;
b) può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato;
c) collabora con il Ministero dell'economia e delle finanze nel quadro della prevenzione delle violazioni in danno dei fondi comunitari e nazionali nel caso in cui i prodotti agroalimentari siano destinati ad essere assoggettati ad un regime doganale;
d) può stipulare convenzioni con altri enti ed organismi per lo svolgimento delle proprie attività.

All'Agenzia, quale Organismo di coordinamento, sono attribuite le funzioni di :

a) coordinamento di cui all'articolo 4, paragrafo 1 – lettera b), del regolamento (CE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, come modificato dal regolamento (CE) n. 1287/95 del Consiglio, del 22 maggio 1995 e dal regolamento (CE) n. 1258/99 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativi al finanziamento della politica agricola comune;

b) responsabilità, nei confronti dell'Unione europea, degli adempimenti connessi alla gestione degli aiuti derivanti dalla politica agricola comune (PAC) nonché degli interventi sul mercato e sulle strutture del settore agricolo finanziati dal FEOGA;

c) raccolta e validazione dei dati e delle informazioni provenienti dagli organismi pagatori occorrenti per le comunicazioni alla Commissione europea previste dal regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, nonché dal regolamento (CE) n. 1258/99 del Consiglio.

L'Agenzia, quale Organismo pagatore, ha competenza per l'erogazione di aiuti, contributi, premi ed interventi comunitari non attribuita dalla normativa dell'Unione europea ad altri organismi pagatori.

Nell'ambito delle competenze dell'Agenzia, restano attribuiti all'Organismo pagatore la gestione degli ammassi pubblici comunitari, degli aiuti comunitari agli indigenti ed i programmi comunitari di miglioramento della qualità dei prodotti agricoli, nonché ogni altro intervento comunitario non affidato, dalla normativa comunitaria o nazionale, ad altri organismi.

Una più approfondita disamina delle funzioni dell'Agenzia è contenuta nella precedente relazione della Corte e ad essa si rinvia.

## 2. - GLI ORGANI

Le disposizioni normative istitutive dell'agenzia, come da ultimo modificate dal D.L. n.381/2001 convertito nella l. n. 441/2001, prevedono quali organi il Presidente, il Consiglio di amministrazione composto oltre che dal Presidente da sette membri nominati con decreto del Ministro per le politiche agricole, il collegio dei revisori, composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati con decreto del Ministro per le politiche agricole, previa designazione del Presidente da parte del Ministro del tesoro (ora dell'economia e delle finanze).

E' da notare che due dei sette membri del Consiglio di Amministrazione sono designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

E' in tal modo assicurata la presenza nel Consiglio di Amministrazione di rappresentanti delle Regioni in coerenza con la ripartizione delle attribuzioni in materia di agricoltura, in particolare nella prospettiva della regionalizzazione degli organismi pagatori.

Permane, peraltro, l'anomalia di un organo collegiale composto da un numero pari di membri.

Il presidente del Collegio dei revisori dei conti deve essere designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e scelto tra i dirigenti incaricati di funzioni dirigenziali generali ed è collocato fuori ruolo.

Viene così regolamentata, quanto alla qualifica soggettiva, la precedente prassi.

E' stato infine istituito il Consiglio di rappresentanza, esponenziale degli interessi organizzati dei soggetti investiti dall'attività dell'AGEA (organizzazioni professionali agricole, movimento cooperativo, industrie di trasformazione, settore commerciale, organizzazioni sindacali, organizzazioni tecniche di settore).

Nell'assetto da ultimo normativamente definito così si dislocano le funzioni degli organi:

a) il Presidente

- il presidente, rappresentante legale dell'ente, sovrintende al suo funzionamento e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Nella specificazione di detti poteri fatta nello statuto dell'ente approvato con decreto interministeriale del 28 settembre 2000, ed ora modificato con delibera del

commissario straordinario approvata con decreto interministeriale del 14 giugno 2002, al presidente sono affidate funzioni propositive in ordine all'indirizzo politico-amministrativo, alla programmazione e alla verifica della rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

b) il Consiglio di amministrazione

Al Consiglio di amministrazione spettano, secondo lo statuto, funzioni d'indirizzo politico-amministrativo, di programmazione e di verifica dei risultati dell'attività dell'Agenzia nonché di fissare in via generale le linee organizzative dell'Agenzia stessa.

c) il Consiglio di rappresentanza

Secondo la legge istitutiva il Consiglio di rappresentanza ha il compito di valutare la rispondenza dei risultati dell'attività dell'Agenzia agli indirizzi impartiti e di proporre al Consiglio di amministrazione i provvedimenti necessari per assicurarne l'efficienza e l'efficacia.

In tal modo il Consiglio di rappresentanza si colloca nell'ambito dei controlli di gestione, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi posti all'Agenzia.

Il Consiglio ha inoltre funzioni consultive e propositive nei confronti del Consiglio di Amministrazione.

Particolari compiti propositivi e di controllo sono affidati al Consiglio in vista della tutela dei diritti dei destinatari degli aiuti (valutazione delle procedure adottate dall'Agenzia per le erogazioni degli aiuti con rappresentazione al Ministro delle problematiche rilevate per gli eventuali provvedimenti di competenza).

Con decreto ministeriale del 3 giugno 2002 è stato nominato il primo consiglio di rappresentanza.

d) il Collegio dei revisori

Al collegio dei revisori spettano le funzioni di controllo tipiche di tale organo per gli enti pubblici non economici. Esso è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati con decreto ministeriale. Peraltro il Presidente ed un componente supplente sono dirigenti del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Come è stato riferito nella precedente relazione l'ente è stato sottoposto a Commissariamento dal 2 novembre 2001.

L'organo straordinario, la cui durata è stata prorogata con D.P.C.M. del 16 dicembre 2002, ha esercitato le sue funzioni sino al 31 ottobre 2003, data di nomina del Consiglio di Amministrazione avvenuto con D.M. n.38036/1096/A in pari data.

Peraltro il Commissario straordinario era stato già nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2002 presidente dell'Ente, permanendo nelle nuove funzioni anche dopo la ricostituzione del Consiglio di Amministrazione.

Si richiamano le osservazioni contenute nella precedente relazione sulla nomina del Commissario e sulla sua durata.